



L'anno il giorno del mese di

**CONTRATTO D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E SORVEGLIANZA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO DI
RICERCA SULLE ACQUE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - (IRSA) SEDE
DI BARI**

AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 48933632E4

TRA

L'Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche C.F. 80054330586 - P.I. 02118311006, con Sede Legale in Monterotondo (Roma) Via Salaria km 29,300, di seguito indicata per brevità IRSA, rappresentata dal suo Direttore pro-tempore Dott. Maurizio PETTINE domiciliato per la sua carica presso la Sede IRSA in Monterotondo (Roma)

E

la Società _____ rappresentata dal Sig. _____ – in qualità di _____ giusto certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Bari il _____ con sede in Via _____ n. ____, _____ (BA), avente Codice Fiscale n. _____; P.I. n. _____ si conviene e si stipula quanto segue.

Con Determinazione n. 00000000 del 00/00/2013, è stata indetta una procedura in economia per l'affidamento del servizio di Portierato e sorveglianza/vigilanza, per il periodo dal _____ al _____, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i..

Che, con determinazione n. _____ del _____ la fornitura del suddetto servizio è stata aggiudicata in favore della Società _____ e _____ che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti, come in premessa generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto il servizio di portierato e sorveglianza/vigilanza dei locali ed aree adibiti a sede dell'IRSA siti in Viale F.sco De Blasio n. 5 - BARI, secondo le prescrizioni descritte nel disciplinare tecnico nonché agli All. A ed All. B tutti facenti parte integrante del presente contratto.

La Società _____, successivamente indicata per brevità Società, a seguito del sopralluogo effettuato in data _____ alle ore ____, dichiara di conoscere i luoghi oggetto del presente servizio e di averne verificato le superfici. Non potrà, pertanto, essere accampato alcun diritto o pretesa per superfici risultanti in più o in meno o per la natura della superficie da sorvegliare e nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere in ordine a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, alla natura ed alle caratteristiche delle superfici, spazi ed oggetti da sorvegliare.



ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dal _____ fino al _____.

È escluso, in maniera tassativa, il rinnovo tacito.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione.

La Società non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'IRSA. La sospensione unilaterale del servizio da parte della Società costituisce inadempienza grave, tale da motivare la risoluzione in danno del presente contratto.

L'IRSA si riserva, per proprie esigenze di bilancio, di apportare modifiche al capitolato d'appalto, tendenti a ridurre le prestazioni ivi previste, con conseguente riduzione del costo del contratto, mediante preavviso scritto da inviarsi 15 (quindici) giorni prima mediante Raccomandata A/R o a mezzo Fax.

L'IRSA, così come è previsto dall'art. 1 c. 13 della L. 135/0/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SpA, ai sensi dell'art. 26 c. 1 della L. 488 del 23/12/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP SpA delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. 488 del 1999.

Viceversa, nel corso del Contratto potranno essere affidate alla Società ulteriori prestazioni di Portineria e Sorveglianza/Vigilanza per cause non previste al momento della stipula del contratto, al costo orario previsto dal contratto stesso.

ART.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'IRSA per il servizio di portierato e sorveglianza/vigilanza, di cui al disciplinare tecnico ed all'All. A e All. B, corrisponderà alla Società:

- la tariffa oraria unica sia per giorni feriali che per giorni festivi pari ad € _____/ora = più IVA;
- il canone mensile per intervento di autopattuglia GPG di supporto (a seguito di evento) di € _____ = più IVA;
- il canone mensile per l'ascolto ed interrogazione da remoto dell'impianto di allarme anti intrusione pari ad € _____ = più IVA.

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza calcolati sulla base del DUVRI allegato e degli oneri per la sicurezza specifici dell'attività d'impresa.

Per il conteggio delle ore di prestazione standard farà fede l'elaborato del nostro sistema di rilevazione delle presenze, gli operatori verranno forniti di idoneo badge.

ART.4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società provvederà ad emettere fattura mensile posticipata, redatta nel rispetto della vigente normativa, sulla quale dovranno essere obbligatoriamente annotati: numero della determinazione di affidamento del servizio e il Codice Identificativo della Gara (CIG). La fattura dovrà essere intestata all'IRSA Viale F.sco De Blasio n. 5 - BARI.

Conseguentemente, la tariffa oraria espressa per il numero di ore complessivamente espletate nel corso del mese verrà corrisposto dall'IRSA entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura e previa verifica della regolarità contributiva da effettuarsi presso lo Sportello Contributivo Previdenziale (INPS/INAIL); nonché, alla conformità delle prestazioni eseguite che verrà apposta sulla fattura stessa, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, la Società si obbligheranno a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al



presente contratto, entro sette giorni dall'accessione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'IRSA, nei pagamenti, non utilizzi il conto corrente indicato dalla Società per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, quest'ultima provvederà alla risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il CNR-IRSA e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, così come disposto dall'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 s. m. e i..

Su ogni bonifico bancario, inoltre, dovrà essere apposto l'indicazione del relativo Codice Identificativo della Gara (CIG).

ART.5 - REVISIONE CANONE E TARIFFA ORARIA

L'ammontare della tariffa, di cui al precedente art. 3, si intende fissa ed invariabile fino alla data di scadenza del presente contratto.

L'IRSA si riserva la facoltà di aumentare o ridurre in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto da inviarsi 15 (quindici) giorni prima, i servizi e le prestazioni oggetto del presente contratto. Le modifiche al contratto saranno da concordarsi tra le parti ed accettate mediante la sottoscrizione di una lettera normativa, che diverrà parte integrante il presente contratto.

ART.6 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Società, prestatrice del servizio, prima della sottoscrizione, costituirà una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo netto dell'appalto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che deve:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- avere validità fino a tutto il termine del contratto.

La garanzia copre qualsiasi danno subito dall'IRSA a causa di eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti e/o la mancata esecuzione delle prestazioni offerte.

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Società restano obbligate ad reintegrare la cauzione di cui l'IRSA avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze delle imprese.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Società dopo la liquidazione definitiva.

Il presente contratto diventerà esecutivo alla costituzione della suddetta fideiussione.

ART.7 - PERSONALE

La Società si obbliga a presentare al Direttore dell'IRSA o a persona da questi delegata prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà incaricato del servizio di portierato e sorveglianza/vigilanza, indicandone per ciascuno le complete generalità.

La Società si obbliga, inoltre, a comunicare, preventivamente, tutte le variazioni a detto elenco che interverranno durante il rapporto contrattuale.

È facoltà dell'IRSA chiedere la sostituzione del personale impiegato dalla Società nel servizio di portierato e sorveglianza/vigilanza.

La Società dovrà esibire ad ogni richiesta dell'IRSA: il libro matricola, il libro di paga ed il Registro infortuni previsto dalle norme vigenti.

È facoltà dell'IRSA chiedere alla Società di allontanare dal servizio il personale che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, la Società dovranno provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della formale richiesta.



ART.8 - TUTELA DEL PERSONALE

Il personale addetto al servizio di portierato e sorveglianza/vigilanza è dipendente della Società, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

La Società è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge; è altresì responsabile dei danni arrecati ai terzi e all'IRSA durante l'esecuzione del servizio stesso.

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione e sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori ed in particolare modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.

La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro previsti per categoria.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Società venisse denunciata al competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze dei predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, verrà sospeso. L'aliquota delle somme come sopra trattenute sarà corrisposta alla Società soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la Società stesse potranno avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società si impegna a nominare entro 10 giorni dall'aggiudicazione del presente appalto un responsabile tecnico o R.S.P.P. che dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze. Il DUVRI, così come previsto dalla L. 81/2008, è parte integrante del presente contratto.

La Società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.

ART.10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salvo sempre l'esperimento dell'azione per il risarcimento dei danni nonché di ogni altra azione che l'IRSA ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART.11 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nell'esecuzione del servizio previsto nel presente contratto la Società potrà ricevere ordini solo dal Direttore dell'IRSA o da persona da questi delegata.

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Direttore dell'IRSA o dalla persona da questi delegata.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Direttore dell'IRSA o dalla persona da questi delegata a mezzo di nota scritta indirizzata alla Società, la quale dovrà provvedere all'adempimento entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, ferma restando l'applicazione di una penalità che non potrà essere inferiore all'1% (uno per cento) né superiore al 10% (dieci per cento) del compenso mensile. L'ammontare della penalità sarà stabilita dal Dipartimento Affari Patrimoniali del C.N.R. su proposta del Direttore dell'IRSA.



L'applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude all'IRSA la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze contrattuali ascrivibili alla Società, al fine di una risoluzione del contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 giorni e senza alcun indennizzo per la Società e con riserva di facoltà di agire, secondo le modalità previste, alla propria tutela giuridica e patrimoniale.

ART.12 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA DITTA

La Società assume l'obbligo di svolgere il servizio di portierato e sorveglianza/vigilanza con la massima cura e diligenza. All'atto del subentro nel servizio, la Società dovrà aver provveduto, a propria cura e spese, ai seguenti obblighi:

- sostituzione delle serrature di tutti gli accessi all'Istituto o blocco, nelle more, dei medesimi accessi, mediante idonei sistemi di sicurezza;
- eventuale sostituzione della Centrale di radioallarme bidirezionale, compresa ogni altra attrezzatura di miglioramento del sistema in uso da fornirsi in comodato gratuito;
- fornitura e installazione di n. 2 orologi marcatempo da ubicarsi presso i locali officina e padiglione multimediale della Sede IRSA.

Previo preavviso a mezzo Fax, che farà fede della avvenuta comunicazione, la Società si obbliga a fornire (senza oneri aggiuntivi), mediante il tempestivo intervento del proprio personale, assistenza alla apertura-chiusura degli accessi e attivazione-disattivazione dell'impianto di allarme in caso di esigenze di servizio di personale IRSA o per lavori urgenti da eseguirsi presso la Sede.

La Società si obbliga, compatibilmente con le proprie esigenze di organizzazione del lavoro, a comandare in servizio presso la sede IRSA, sempre il medesimo personale di vigilanza.

La Società garantisce una particolare cura nel porre in opera tutte le attività volte ad assicurare un'efficace tutela del patrimonio dell'IRSA e specialmente a prevenire qualsiasi furto.

La Società, in relazione agli obblighi come sopra assunti, dichiara espressamente di rispondere nei confronti dell'IRSA, oltre che per dolo o colpa grave, anche per colpa lieve.

La Società in ogni caso tiene indenne l'IRSA, i dipendenti di quest'ultimo ed i terzi per qualsiasi danno essi abbiano a subire in relazione al mancato svolgimento, con la dovuta diligenza, delle attività che gli sono state affidate col presente contratto.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'IRSA può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente contratto. In particolare l'IRSA ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che la Società possano pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente contratto, non dipendente da causa di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale della Società su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività dell'IRSA;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti della Società;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi l'IRSA ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Società e,



conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'escussione della polizza fidejussoria, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'IRSA ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'IRSA si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, qualora sia accertata la responsabilità della Società per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

ART.14 – RECESSO

La Società sono tenute all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo Fax qualora l'IRSA intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative del settore. L'IRSA può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse o per questioni di bilancio.

La Società possono richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile agli stessi, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART. 15 – CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del credito a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società dichiara che ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso, quali il disciplinare tecnico e gli All. A ed All. B; conosce la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano; riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

ART.17 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'IRSA e la Società durante l'esecuzione ed al termine dell'appalto, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Bari.

Agli tutti gli effetti di legge l'IRSA elegge il suo domicilio legale in Viale Francesco De Blasio n. 5 città Bari Z.I.;

per la Società presso la propria sede legale sita alla Via.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. l'IRSA e la Società dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare i seguenti articoli: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

ART.18 - SPESE ED ONERI FISCALI

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto, in caso d'uso, sono a carico della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, co.1, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del C.N.R.

ART.19 - NORME APPLICABILI

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso riportate, dalle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.



163 del 12.04.06, dal D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”, nonché dal “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche” di cui al D.P. CNR n. 14196 del 3/2/1997, pubblicato sulla G.U. n. 48 in data 27/2/1997, dal vigente dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità del CNR pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2005, S.O. n. 101.

ART. 20 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s. m. e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la Sede IRSA di Bari.

Bari, lì _____

PER LA SOCIETA'

PER IL CNR - IRSA
Dott. Maurizio Pettine
